DECISIONE N. 1718/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1985

che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di putrelle ad ali larghe originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare gli articoli 7 e 14,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma della suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. Dazio definitivo

1. Con la raccomandazione n. 259/83/CECA [2] la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di putrelle ad ali larghe di cui alla sottovoce ex 73.11 A I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE 73.11-12, originarie della Spagna.

2. Con decisione n. 1064/83/CECA [3] la Commissione ha sospeso l'applicazione del suddetto dazio antidumping definitivo in seguito ad un accordo concluso fra la Comunità e la Spagna per quanto riguarda gli scambi di prodotti siderurgici, comprese le putrelle ad ali larghe.

B. Riesame

3. In seguito al recente rinnovo dell'accordo suddetto la Commissione ha riesaminato l'opportunità di mantenere in vigore il dazio antidumping definitivo di cui era stata sospesa l'applicazione.

C. Abrogazione del dazio antidumping definitivo

4. Secondo la Commissione, visto il buon funzionamento dell'accordo di cui al paragrafo 2, recentemente rinnovato, non dovrebbero più verificarsi pratiche di dumping tali da arrecare pregiudizio e pertanto non è più necessario, per tutelare l'interesse della Comunità, mantenere in vigore il dazio antidumping la cui applicazione è stata sospesa. La raccomandazione n. 259/83/CECA dovrebbe quindi essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La raccomandazione n. 259/83/CECA è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

(1) GU L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
(2) GU L 30 dell'1. 2. 1983, pag. 61.
(3) GU L 116 del 30. 4. 1983, pag. 91.